



PARERE MOTIVATO
n. 134 in data 21 giugno 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità dell'Ambito Unitario d'Intervento "Pegorile 3" Comune di Treviso.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 21 Giugno 2016 come da nota di convocazione in data 17 Giugno 2016 prot. reg.237951;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Treviso con nota prot. n. 27909 del 08/03/2016 acquisita al prot. regionale n. 103295 del 15/03/2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'Ambito Unitario d'Intervento "Pegorile 3";

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Parere n.5936 del 16.05.16 assunto al prot. reg. al n.193210 del 17.05.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Si fa riferimento a quanto in oggetto, alla nota della Regione del Veneto prot. n. 165872 del 28.4.2016, assunta agli atti con prot n. 5359 del 4.5.2016, e alla nota del Segretariato Regionale MiBACT per il Veneto prot. n. 1057 del 18.1.2016, esaminata la documentazione allegata e ravvisato l'interesse prevalente di codesta Soprintendenza, si comunica quanto segue ai fini dell'espressione complessiva del parere.

L'area in oggetto non è interessata da provvedimenti di tutela né da analoghi procedimenti *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza, di competenza di questa Soprintendenza.

Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico, tenuto conto del fatto che rientra in un territorio intensamente frequentato in età antica e inoltre si trova presso il delicato margine meridionale dell'ipotizzata suddivisione agraria regolare nota come centuriazione di Treviso (Furlanetto P. 1989, *Treviso*, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp. 172-177, in partic. fig. 145).

Nel ritenere, per quanto di competenza, che il progetto non vada assoggettato a V.A.S., si chiede tuttavia che le attività di scavo previste si svolgano con l'assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta specializzata in archeologia, incaricata dalla committenza e sotto la direzione scientifica di questo Ufficio. Si fa presente che la documentazione tecnico-scientifica di prassi, redatta dalla ditta incaricata secondo gli standard previsti da questo Ufficio, costituisce parte integrante dell'intervento e va consegnata dalla ditta medesima a questa Soprintendenza al termine delle indagini.

Si resta in attesa di comunicazioni in merito alla ditta archeologica individuata e alla data di inizio dei lavori.

- Parere n.191608 del 16.05.16 del Genio Civile di Treviso che di seguito si riporta:

Con riferimento all'intervento in oggetto si comunica parere tecnico favorevole in merito alle opere idrauliche indicate negli elaborati progettuali (in particolare in merito al sovradimensionamento previsto per le tubazioni di fognatura bianca, e in merito alla bocca tarata per la limitazione delle portate massime in uscita dalle aree di lottizzazione).

Tali soluzioni progettuali recepiscono correttamente le prescrizioni contenute nelle "*Norme idrauliche per l'edificazione*" allegate allo strumento urbanistico comunale, e approvate dallo scrivente Ufficio con pareri n. 727552/ 57.13 in data 19/12/2007 e n. 115913 / 57.04 in data 27 Febbraio 2007.

Si evidenzia tuttavia che le opere idrauliche compensative sono state dimensionate limitatamente all'area pubblica prevista a parcheggio, marciapiedi e area verde da asservire. Analogamente anche per tutte le aree private, ove sono previste nuove espansioni urbanistiche, dovranno essere dimensionate in fase esecutiva le relative opere idrauliche compensative.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Parere n.57603 del 20.05.16 assunto al prot. reg. al n.199869 del 20.05.16 dell'ULSS 9 di Treviso che di seguito si riporta:

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica pervenutaci con Vs nota prot. 165872 a noi pervenuto in data 02.05.2016, si esprime parere favorevole esclusivamente per quanto di propria competenza. Sono fatti salvi i pareri obbligatori per legge di enti e servizi competenti in materia.

- Parere n.52501 del 26.05.16 assunto al prot. reg. al n.207778 del 26.05.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:

Relativamente alla matrice rifiuti si sottolinea che l'argomento viene solo accennato negli elaborati trasmessi. Rimane il fatto che, come presupposto di ogni pianificazione, andrebbe considerato che ogni nuovo intervento o insediamento nel territorio determina un aumento della produzione dei rifiuti.

Gli indirizzi comunitari definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale. Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS al par. 6.3 "Quadro di riferimento ambientale - Suolo e sottosuolo" (pag. 55) non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Treviso (ARPAV, 2008) e valuta il suolo solo in funzione della sua idoneità edificatoria trascurando totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 6.9 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni" (pag. 59), per la componente ambientale "Suolo", si accenna solo brevemente all'impermeabilizzazione derivante dalla realizzazione del progetto che va mitigata mediante la costruzione di un bacino di laminazione; inoltre nel paragrafo 6.10 "Conclusioni" (pag. 60) si giustifica il consumo di suolo col fatto che l'area non è coltivata ed è inserita in un contesto ambientale antropizzato: "Dal punto di vista ambientale il progetto non incide negativamente sulle componenti ambientali".

Si deve invece evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Si vuole inoltre sottolineare come nel paragrafo 6.9 "Condizioni di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni" (pag. 59) non si prevedano adeguate misure di compensazione degli effetti legati all'aumento della superficie impermeabilizzata.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Tenuto conto quindi che il Piano prevede l'aumento della superficie impermeabilizzata e che tale trasformazione richiede la costruzione di un invaso di laminazione, di opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, come riportato nella "Relazione conformità alle norme idrauliche per l'edificazione", si rievoca che l'intervento non risulta coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.



Si evidenzia inoltre l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. prioritaria riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più

compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 73/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per l'Ambito Unitario d'Intervento "Pegorile 3", nel Comune di Treviso (TV).

Pratica n. 3251

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Sergio Linguanotto, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 103295 del 15/03/2016;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'edificazione di edifici residenziali comprensivi di parcheggi nella porzione sud dell'area;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO del parere motivato n. 19 del 04.03.2015 della Commissione Regionale VAS nel quale per tale l'area è riconosciuta la ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza n. 6 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*";

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto i possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 sono già stati verificati con parere motivato n. 19 del 04.03.2015 della Commissione Regionale VAS;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per l'Ambito Unitario d'Intervento "Pegorile 3", nel Comune di Treviso (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 73/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 21 giugno 2016, che evidenzia come l'Ambito Unitario d'Intervento "Pegorile 3" nel comune di Treviso, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

l'Ambito Unitario d'Intervento "Pegorile 3" nel Comune di Treviso, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS – VInCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.5 pagine.